

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Il diritto di essere sentito nella procedura di indennizzo per predazioni causate dal lupo: applicato senza indugio

Il Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici codifica la procedura tesa al risarcimento sancito dall'art. 35 della corrispondente legge cantonale. Ai termini di questo disposto di legge, è riconosciuto un equo indennizzo per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento.

In virtù del principio di essere sentito, che contempla anche il diritto di accesso agli atti, sancito dalla CEDU, dalla Costituzione federale e applicato nelle varie norme di carattere procedurale, è stato codificato parzialmente anche dal suddetto Regolamento.

In particolare, al capoverso 2 dell'art. 66 del Regolamento, viene stabilito che *“l'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all'Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni”*.

Il guardiacaccia interviene in caso di predazioni delle greggi da parte del lupo e redige un rapporto avente per oggetto la constatazione del danno.

Tuttavia parecchi allevatori lamentano la reiterata mancata consegna seduta stante di questo documento, così come sancito dal disposto di legge.

La possibilità di presentare osservazioni è stata relegata in sede ricorsale.

Seppur non codificato a livello normativo, sembrerebbe che l'allevatore non riceva nemmeno il rapporto allestito dal funzionario dell'Ufficio della consulenza agricola, avente per oggetto la constatazione se gli animali da reddito erano adeguatamente proteggibili oppure non proteggibili o ancora non protetti, così come pure i risultati delle analisi del DNA.

In virtù del principio della certezza del diritto, è fondamentale che quanto previsto dall'art. 66 cpv. 2 del Regolamento venga rispettato.

La prossima stagione è alle porte ed è importante che gli allevatori possano fare capo a norme chiare, che vengono applicate.

Sembrerebbe che a partire dal 2023 vi sia da parte dell'Ufficio caccia e pesca, la volontà di essere maggiormente ligi nel rispetto della normativa vigente.

Per questo motivo chiediamo la Consiglio di Stato:

1. corrisponde al vero che in caso di predazioni delle greggi da parte del lupo, a partire dal 1. gennaio 2023, il guardiacaccia consegnerà seduta stante all'allevatore la copia del rapporto di accertamento, con la possibilità da parte di quest'ultimo di poter formulare le proprie osservazioni entro 5 giorni?

Roberta Soldati
Berardi - Galeazzi - Schnellmann